

IVA AGEVOLATA TRANSITORIA

La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l'Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l'aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. L'Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d'opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.

IVA AGEVOLATA A REGIME

L'agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all'aliquota ordinaria del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quadecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72.

Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l'Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.

L'Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

L'Iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera. L'aliquota Iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo aria



-
- sanitari e rubinetterie da bagno
 - impianti di sicurezza

COME RICHIEDERLA

Per ottenere l'IVA AGEVOLATA AL 10% è necessario compilare un modulo con la dichiarazione che va consegnato alla società esecutrice dei lavori.

